

# FISCO news

## PRATICO

Periodico di informazione tributaria

Anno XXIII - N. 3 - Giugno/Luglio 2019

Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in abbonamento postale - 70% - DCB Trento

Redazione e amministrazione: Via Zambra, 6 - Trento (TN) - Stampa: Grafiche Dalpiaz - Trento - Borgo Valsugana  
Direttore responsabile: Piergiorgio Frizzera - Iscrizione Tribunale di Trento n. 983 del 11.11.97

Articoli redatti da:  
**Studio Piergiorgio Frizzera**  
**Studio Bortolotti Conci**  
**Studio Zandonella - Schuster**  
**Studio Demozzi - Studio Fronza Comm.Associati**  
**Studio Michele Moser**  
**Studio Degasperri - Martinelli**  
**Studio Roberto Buglisi**  
**Studio Paolo Decaminada**  
**Studio Dalmonego - Gottardi**

Circolare informativa  
per i clienti

## SCADENZE! SCADENZE!

### SDI WARS

IL EPISODIO

### 17 GIUGNO lunedì

- Versamento unificato tributi e contributi
- IMIS - IMU - TASI: versamento acconto 2019

### 25 GIUGNO martedì

- INTRASTAT - Presentazione elenchi INTRA mensili.

### 01 LUGLIO lunedì

- Dichiarazione redditi 2019: Versamento saldo 2018 e primo acconto 2019 imposte dirette e irap. Versamento saldo IVA 2018 differito.

### 02 LUGLIO martedì

- Rivalutazioni terreni e partecipazioni posseduti al 1° gennaio 2017: versamento terza rata imposta sostitutiva.

### 16 LUGLIO martedì

- Versamento unificato tributi e contributi

### 25 LUGLIO giovedì

- INTRASTAT - Presentazione elenchi INTRA mensili e trimestrali.

### 31 LUGLIO martedì

- Dichiarazione redditi 2019:
- Versamenti saldo 2018 e primo acconto 2019 imposte dirette e IRAP, con la maggiorazione dello 0,4%.
- Versamento saldo IVA 2018 differito, con ulteriore maggiorazione dello 0,4%.
- Rimborsi IVA secondo trimestre 2019

Ground Control to Major Tom... Ground Control to Major Tom... Osservatorio delle partite IVA del Dipartimento delle Finanze... 10 maggio 2019... Dispaccio sull'aggiornamento del primo trimestre 2019:

BOOM di partite iva! Un vero Big Bang!!! 104.456 soggetti hanno aderito al regime forfetario, più del 53% delle nuove aperture di partita iva. Il 77% delle nuove aperture è di persone fisiche calate nelle società di persone -17,2% e nelle società di capitali -8,5%!

Major Tom to Ground Control... Cosa sta succedendo sulla Terra? Proprio adesso, in questo momento di incertezze, in questo periodo in cui ci sarebbe bisogno di aggregazioni per sconfiggere le sfide del futuro... Chi ha messo mano ai dispositivi di sicurezza? Chi ha acceso lo sbriciolatore nucleare delle società ed il clonizzatore atomico delle partite iva?

Major Tom... Quando sei partito per la tua battaglia con lo SDI, nella legge di Bilancio 2019 sul pianeta terra hanno introdotto un innalzamento dei limiti per l'adesione al regime forfetario (quello con codifica RF19 dello scorso episodio per intenderci) a 65.000 euro e questo ha generato probabilmente un meccanismo di evoluzione darwiniana imprevedibile. Uno spezzettamento

degli operatori con un incremento delle partite iva individuali dei soggetti con più di 65 anni con un +39,2%, +26,5% per la fascia da 51 a 65 anni, +13,1% per la fascia da 36 a 50 anni e +8,5% per la fascia sotto i 35 anni... Sono dati allarmanti!

Ground Control... Ma questo non ha senso, sapevo che avrebbero introdotto questo incentivo, ma l'aspettativa era di una agevolazione per i giovani, per permettere loro un più agevole ingresso nel mondo del lavoro ed una flat tax che rendesse semplice

il pagamento, la riscossione ed il controllo... non doveva andare così come mi comunicate via dispaccio dipartimentale cosmico... A ben vedere, da questi dati, sembra quasi che chi ne sta godendo di più siano quelli che hanno già un altro lavoro o pensionati che possono fatturare senza incappare nella progressività dell'imposta Irpef. In più sembra che la frammentazione avvenga per favorire l'accesso al regime per coloro che non ne avrebbero diritto.

Major Tom... Forse non lo sai ma l'aberrazione potrà aumentare se andrà a regime dal 2020 la Flat tax al 20% per coloro che maturano ricavi fino a 100.000 Euro... Secondo i primi calcoli vettoriali del punto di caduta, tenuto conto dell'attrazione degli astri giovani e da quanto traspare dalla normativa, se non vengono posti dei correttivi alla traiettoria potrebbe succedere che chi matura un reddito maggiore potrebbe trovarsi nella situazione di pagare meno imposte di chi guadagna meno... La collisione potrebbe essere inevitabile!

Ground Control... La situazione non deve degenerare, devono essere trovati i giusti aggiustamenti, la normativa deve puntare a far crescere la nostra economia, non a creare delle situazioni di comodo confido nella vostra capacità di analisi, spero possiate trovare il giusto equilibrio lo da quassù (o, forse meglio, da quaggiù secondo la teoria della relatività fiscale) non posso fare nulla... se non contare su di voi... Passo e chiudo.

Giorgio Degasperri  
Studio Degasperri Martinelli & associati



IN QUESTO NUMERO:

- SDI WARS II episodio
- CONTRIBUTI, SOVENZIONE E VANTAGGI PUBBLICI: modifiche
- INPS: assegni familiari
- ISA: nuovi indici sintetici di affidabilità fiscale
- DECRETO CRESCITA: mini-IRES
- DICHIARAZIONI 2019: termini di presentazione e versamento
- ESTEROMETRO: rimedi ad errori ed omissioni
- SDI: consultazione delle fatture elettroniche

## RASSEGNA STAMPA: sintesi

### Saldo e stralcio e rottamazione-ter, allo studio la riapertura dei termini.

È all'esame del Parlamento un emendamento al decreto "crescita" che prevede la proroga al 31 luglio del termine di presentazione delle domande di saldo e stralcio e rottamazione-ter: la riapertura della scadenza va incontro alle esigenze manifestate da contribuenti e professionisti in prossimità della scadenza del 30 aprile.

La proposta prevede che chi usufruirà della proroga, sarà tenuto a versare gli importi dovuti in 17 rate, la prima delle quali in scadenza il 2 dicembre 2019.

(Il Sole 24 Ore, 20 maggio 2019, pag. 5)

### Processo tributario, dal 1° luglio addio alla carta.

Dal prossimo 1° luglio, nell'ambito dei processi tributari viaggeranno esclusivamente online le comunicazioni e le notifiche tra le parti: il processo tributario telematico entrerà infatti pienamente in vigore e non sarà più possibile utilizzare la modalità cartacea.

Uno tra gli aspetti più delicati della nuova procedura, attiene alla verifica del perfezionamento delle notifiche: a tal fine rileva la ricezione dell'atto da parte del destinatario presso il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (fatte salve le ipotesi in cui si deve tener conto del deposito presso la segreteria della Commissione tributaria).

(Il Sole 24 Ore, 18 maggio 2019, pag. 4)

### Reverse sanabile: Ok alla definizione per il pvc.

Possibile adesione alla definizione agevolata dei processi verbali di constatazione (pvc) riguardanti l'errata applicazione del meccanismo dell'inversione contabile (reverse charge) ma soltanto in presenza di un debito d'imposta non assolto.

Innanzitutto, si ricorda che i commi 9-bis1 e 9-bis2, dell'art. 6, del dlgs 471/1997 regolano le sanzioni, rispettivamente, nei casi in cui il fornitore abbia applicato l'Iva in luogo del reverse charge o viceversa e che, in tali ipotesi, se l'imposta è stata assolta erroneamente dal cedente o prestatore, il cessionario o committente è punito con sanzione fissa da 250 a 10 mila euro, fermo restando il diritto

## CONTRIBUTI, SOVENZIONE E VANTAGGI PUBBLICI: modifiche

Recentemente è stato pubblicato il c.d. "Decreto Crescita" (D.L. n. 34/2019), in vigore dall'1.5.2019, che contiene, tra il resto, una completa riscrittura dei commi da 125 a 129 dell'art. 1, Legge n. 124/2017, rivedendo la disciplina dell'obbligo di pubblicità e trasparenza dei contributi pubblici.

In particolare, si segnala una riduzione delle informazioni da pubblicare (vanno indicati i soli vantaggi privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria e quelli non aventi carattere generale), ma un ampliamento dei soggetti obbligati (non solo le società di capitali, ma anche le società di persone e le imprese individuali), oltre ad una riformulazione del regime sanzionatorio.

Facciamo pertanto seguito al precedente numero della presente rivista, per descrivere le modifiche nel frattempo intervenute.

### AMBITO SOGGETTIVO

I soggetti interessati dalla normativa in esame sono:

- coloro che esercitano attività commerciali di cui all'art. 2195 c.c. (società di capitali, società di persone e imprese individuali): vanno pubblicati nella Nota integrativa al bilancio d'esercizio, gli importi e le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati nell'esercizio precedente, da:

- Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001 (stato, regioni, province, comuni, comunità montane, loro consorzi, scuole, aziende statali autonome, università, istituti case popolari, camere di commercio, enti pubblici non economici, enti del servizio sanitario nazionale, ecc.);

- Soggetti di cui all'art. 2-bis, D.Lgs. n. 33/2013 (Enti pubblici economici e Ordini professionali, società in controllo pubblico, ecc.).

- I soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata e quelli comunque non tenuti alla redazione della Nota integrativa (micro-imprese, imprese individuali e società di persone) devono pubblicare le suddette informazioni entro il 30.6 di ogni anno nel proprio sito Internet o, in mancanza di quest'ultimo, nel portale digitale dell'associazione di categoria di appartenenza.

- i soggetti di cui all'art. 13, Legge n. 349/86 (associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale), i soggetti di cui all'art. 137, D.Lgs. n. 206/2005 (associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale), le associazioni, ONLUS, fondazioni e le cooperative sociali

svolgenti attività a favore degli stranieri di cui al D.Lgs. n. 286/98: a partire dal 2018 sono tenuti, entro il 30.6 di ogni anno, a pubblicare sul proprio sito Internet, le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati nell'esercizio finanziario precedente, dalle Amministrazioni pubbliche sopra citate.

### AMBITO OGGETTIVO

La nuova formulazione quindi esclude l'obbligo di pubblicare le sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, aventi carattere generale e quelli aventi natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria.

Devono essere pubblicate tutte le somme erogate nell'esercizio (va quindi, applicato il principio di cassa).

### REGIME SANZIONATORIO

A partire dall'1.1.2020, il mancato adempimento dei predetti obblighi comporta una sanzione pari all'1% degli importi ricevuti con un minimo di € 2.000, nonché la sanzione accessoria dell'adempimento all'obbligo di pubblicazione.

Trascorsi 90 giorni dalla contestazione senza aver adempiuto agli obblighi di pubblicazione, è applicabile "la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti":

### SEMPLIFICAZIONI OPERATIVE

Gli obblighi in esame non sono applicabili nel caso in cui l'importo dei vantaggi economici effettivamente erogati sia inferiore a € 10.000. Tale limite si ritiene vada inteso in senso cumulativo (tutti i vantaggi economici ricevuti nel periodo) e non in riferimento alle singole erogazioni: conseguentemente, se i vantaggi economici superano complessivamente il limite indicato, vanno evidenziate le informazioni relative a tutte le erogazioni (anche se singolarmente di importo inferiore ad € 10.000).

È infine previsto che per gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'art. 52, Legge n. 234/2012, la registrazione degli stessi nella Sezione "Trasparenza" ad opera del soggetto erogante tiene luogo dei suddetti obblighi di pubblicazione, purché il soggetto beneficiario indichi l'esistenza degli aiuti "oggetto di obbligo di pubblicazione" nel predetto Registro nella Nota integrativa o, in mancanza, nel portale digitale dell'associazione di categoria di appartenenza.

Buglisi Roberto  
Servimprese Srl Stp

## INPS: assegni familiari

A decorrere dal 1° aprile 2019, la domanda di Assegno per il Nucleo Familiare dei dipendenti privati di aziende non agricole deve essere presentata direttamente all'INPS esclusivamente in modalità telematica.

I lavoratori dipendenti di aziende private non agricole dovranno richiedere l'assegno al nucleo familiare presentando il modello ANF/DIP (SR16), in una delle seguenti modalità:

- WEB, tramite il servizio on-line dedicato, accessibile dal sito [www.inps.it](http://www.inps.it), se in possesso di PIN dispositivo, di una identità SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2 o CNS (Carta Nazionale dei Servizi).

- Patronati e intermediari dell'Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi, anche se non in possesso di PIN.

Non è più quindi possibile presentare domanda per gli assegni al nucleo familiare al datore di lavoro (modalità di richiesta vigente fino al 31 marzo), al fine di garantire un maggior rispetto della privacy dei lavoratori dipendenti e per garantire il corretto calcolo dell'importo spettante.

Sarà l'INPS, una volta ricevute le domande, a calcolare gli importi giornalieri degli assegni al nucleo familiare e quelli mensili teoricamente riconosciuti in base:

- alla composizione del nucleo familiare;
- al reddito conseguito negli anni precedenti.

Il lavoratore, dopo aver fatto domanda, riceverà una comunicazione da parte dell'INPS soltanto nel caso di reiezione della richiesta

di erogazione degli assegni familiari.

L'utente potrà prendere visione dell'esito della domanda presentata accedendo con le proprie credenziali alla specifica sezione "Consultazione domanda", disponibile nell'area riservata.

In caso di variazione nella composizione del nucleo familiare, o nel caso in cui si modificano le condizioni che danno titolo all'aumento dei livelli di reddito familiare, il lavoratore interessato deve presentare, esclusivamente in modalità telematica, una domanda di variazione per il periodo di interesse, avvalendosi della procedura "ANF DIP".

Resta inalterata invece la modalità di richiesta degli assegni familiari per i lavoratori agricoli a tempo indeterminato, che continueranno a richiederli direttamente al datore di lavoro presentando il modello "ANF/DIP" (SR16) cartaceo come attualmente previsto.

Nel caso in cui il datore di lavoro non sia più attivo, in quanto cessato o fallito, il lavoratore dovrà fare richiesta di pagamento diretto all'Istituto, nel limite della prescrizione quinquennale.

In tal caso, bisognerà seguire il percorso:

- "Invio Online di domande di prestazioni a sostegno del reddito" > "Funzione ANF Dite cessate e Fallite".

Questa procedura si applicherà anche a patronati ed intermediari INPS qualora la richiesta sia inoltrata mediante questi.

Gabriella Benini

studio Degasperis - Martinelli & Associati

## RASSEGNA STAMPA: sintesi

alla detrazione.

Non sono previste sanzioni, invece, se l'inversione contabile si applica con riferimento a operazioni esenti, non imponibili o non soggette a Iva, ai sensi del successivo comma 9-bis3.

L'errata applicazione dell'Iva, infatti, per i verificatori, comporta l'incasso del tributo da parte dei fornitori sugli acquisti e la maturazione di un consistente credito in capo al contribuente istante per effetto degli acquisti realizzati e delle vendite eseguite con il meccanismo di inversione contabile; diretta conseguenza è l'applicazione delle citate sanzioni, di cui al comma 4, art. 5 e al comma 9-bis1, dell'art. 6 del dlgs 471/1997, con emersione del dubbio sulla possibilità di aderire alla definizione agevolata per quest'ultima fattispecie.

L'Agenzia, innanzitutto, distingue le ipotesi in cui, da una parte, l'imposta sia comunque assolta dal cedente o prestatore per effetto dell'avvenuta registrazione, con conseguente corretta liquidazione del tributo, anche in presenza di mancata applicazione del sistema di inversione (art. 6, comma 9-bis1, primo periodo) e, dall'altra, che l'irregolare assolvimento dell'Iva sia dipeso da una finalità di evasione o frode di cui sia provata la consapevolezza del cessionario e/o committente (art. 6, comma 9-bis1, terzo periodo). Le Entrate, quindi, ricordando i punti cardine stabiliti dal legislatore con l'art. 1, dl 119/2018 e richiamando alcuni documenti di prassi (circulari 7/E/2019 e 11/E/2019), ritiene che, nel caso di specie, la violazione possa essere definita mediante definizione del contenuto integrale del processo verbale, poiché l'errata applicazione del meccanismo di inversione contabile ha comportato anche la sanzione per la presentazione delle dichiarazioni Iva infedeli e per aver detratto indebitamente l'Iva, con conseguente recupero del tributo dovuto.

(Italia Oggi, 21 maggio 2019, pag. 32)

**100mila euro per costituire una fondazione**

## ISA: nuovi indici sintetici di affidabilità fiscale

L'articolo 9 bis del DL n. 50/2017 ed il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 10/5/2019 hanno di fatto mandato "in pensione" i tanto odiati Studi di Settore. Come spesso accade in ambito fiscale però, l'euforia è durata poco, poiché scopriamo ora di essere passati "dalla padella alla brace". Gli Studi di Settore sono usciti dalla porta ma sono rientrati dalla finestra con un abito rinnovato e nuovi dati da comunicare, in piena sintonia con l'iperbole crescente di "semplificazione e snellimento" della burocrazia italiana.

In particolare, i nuovi ISA rappresentano la sintesi di indicatori elementari finalizzati a verificare la normalità e la coerenza della gestione aziendale/professionale. Esprimono su una scala da 1 a 10 il grado di affidabilità fiscale proprio come se si trattasse di una "pagella del contribuente". Sono elaborati con

una metodologia basata su analisi di dati e informazioni relativi a più periodi d'imposta e progettati al fine di favorire l'emersione spontanea della base imponibile, stimolando l'assolvimento degli obblighi tributari da parte dei contribuenti ed il rafforzamento della collaborazione tra questi e l'Agenzia delle Entrate. I dati necessari per la realizzazione ed applicazione degli indici possono essere acquisiti anche da banche dati di altre istituzioni e verranno revisionati ogni due anni per tenere conto di situazioni di natura straordinaria anche correlata a modifiche normative e ad andamenti economici e dei mercati, con particolare riguardo a determinate attività economiche o aree territoriali. Il nuovo modello di stima coglie l'andamento ciclico e quindi non sarà più necessario predisporre ex-post specifici correttivi congiunturali (c.d. correttivi crisi). I

## RASSEGNA STAMPA: sintesi

Per la costituzione di una fondazione occorrono 100mila euro, di cui 30mila devono essere "congelati" presso un deposito bancario: lo ha precisato la Prefettura di Milano attraverso una nota che peraltro fa sorgere alcuni dubbi sotto il profilo della compatibilità di tali vincoli con la nuova normativa nazionale.

Il Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117) prevede infatti un patrimonio minimo, liquido ed esigibile, pari a 30mila euro: limite, questo, applicabile su tutto il territorio nazionale.

(Il Sole 24 Ore, 21 maggio 2019, pag. 24)

### Tributi locali, pressione fiscale in aumento

In circa 600 Comuni italiani l'addizionale Irpef ha già registrato degli incrementi: il dato emerge dall'ultimo rapporto del Dipartimento delle Finanze.

È l'effetto dello sblocco degli aumenti dei tributi locali deciso dal Governo con la legge di Bilancio 2019 (Legge 30 dicembre 2018, n. 145), dopo alcuni anni di "congelamento".

Il fenomeno – si legge nel rapporto – appare più marcato nelle regioni del Centro-Nord, e talvolta si accompagna anche all'aumento delle aliquote Imu.

(Il Sole 24 Ore, 16 maggio 2019, pag. 5)

### E' reato utilizzare i fondi di pertinenza di altri stabili

Commette un illecito penalmente rilevante l'amministratore condominiale che utilizza il denaro di pertinenza di uno stabile per effettuare adempimenti relativi ad un altro condominio: lo ha affermato la Corte di Cassazione penale con una pronuncia che a tal fine fa riferimento al reato di appropriazione indebita.

Il reato in esame è disciplinato dall'art. 646 del codice penale, ai sensi del quale chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di denaro di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a 1.032 euro.

risultati sono quindi personalizzati per singolo contribuente sulla base degli effetti individuali calcolati con il nuovo modello di stima.

Come avveniva in passato con gli Studi di Settore, anche per gli ISA sono previsti i seguenti casi di **esclusione**:

- soggetti che hanno iniziato o cessato l'attività, o non si trovano in condizioni di normale svolgimento della stessa;
- ricavi o compensi di ammontare superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione o revisione dei relativi indici, pari a 5.164.569 euro;
- contribuenti che si avvalgono del regime forfettario o dei minimi;
- contribuenti che esercitano due o più attività di impresa, non rientranti nello stesso Isa, se l'importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall'Isa dell'attività prevalente supera il 30% dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati;
- enti del Terzo settore non commerciali che optano per la determinazione forfettaria del reddito di impresa;
- organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfettario;
- imprese sociali;

- società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate e società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.

A seconda del livello di affidabilità fiscale ottenuto dal contribuente e per effetto dell'indicazione di ulteriori componenti positivi, possono essere riconosciuti alcuni benefici "premiati". I livelli di affidabilità minore segneranno invece le "posizioni a rischio" da controllare.

Tutti questi benefici sono operativi già per il periodo di imposta 2018, ad eccezione dei vantaggi premiali IVA che sono rinviati al 2020. Il legislatore ha previsto poi la possibilità di indicare in dichiarazione ulteriori componenti positivi ("adeguamento"), non risultanti dalle scritture contabili, rilevanti per la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, per migliorare il proprio profilo di affidabilità ed accedere così al regime premiale. Tale aggiustamento non comporta l'applicazione di sanzioni o interessi, a condizione che vengano rispettati i termini del versamento del saldo delle imposte sui redditi.

Rispetto agli Studi di Settore, gli ISA si pongono quindi come uno strumento più aperto al "dialogo" e che effettua un'analisi più mirata ricomprendendo un arco temporale più esteso

Livello affidabilità	Benefici
Da 9 a 10	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esclusione dell'applicazione della disciplina delle società non operative e "in perdita sistematica";</li> <li>- Esclusione della determinazione sintetica del reddito ("redditemetro"), a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di 2/3 il reddito dichiarato;</li> <li>- Benefici dei livelli precedenti.</li> </ul>
8,5	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esclusione degli accertamenti basati su presunzioni semplici;</li> <li>- Benefici dei livelli precedenti.</li> </ul>
8	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti di importo non superiore a:               <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ € 50.000 annui risultanti dal mod. IVA 2020 (periodo d'imposta 2019)*;</li> <li>▪ € 50.000 annui, maturati nei primi 3 trimestri del 2020*;</li> <li>▪ € 20.000 annui per IRPEF/IRES/IRAP risultanti dal mod. REDDITI/IRAP 2019;</li> </ul> </li> <li>- Esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi IVA per un importo non superiore a € 50.000 annui*;</li> <li>- Anticipazione di almeno 1 anno del termine di decadenza per l'attività di accertamento con riferimento al reddito d'impresa / lavoro autonomo / IVA.</li> </ul>
Superiore a 6 e inferiore a 8	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nessun beneficio;</li> <li>- Il contribuente non è tra le priorità nell'ambito delle strategie di controllo di Guardia di Finanza e Agenzia delle Entrate.</li> </ul>
Fino a 6	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Possibile controllo analisi evasione.</li> </ul>
* tali soglie di esonero sono cumulative in riferimento alle compensazioni/rimborsi effettuati nel 2020.	

rispetto a quanto avveniva in passato, ponendosi quindi come uno strumento più preciso ed affidabile. Ad ogni modo il condizionale rimane ancora d'obbligo poiché, ad oggi, non risulta ancora disponibile il tracciato utile alle software house per consentire l'elaborazione dei calcoli. Anche quest'anno, come d'abitudine ormai, tale ritardo nel rilascio dello strumento operativo porterà probabilmente allo slittamento dei termini di versamento delle

imposte (proroga). Nell'attesa, cerchiamo di studiare e ripassare a dovere poiché non basterà più il fantomatico "ó politico" per essere promossi, ma sarà necessario prendere almeno un "8"! Se invece siamo dei "somari", non drammatizziamo, ricordiamoci che è sempre possibile mettere mano al portafoglio e comprare i voti! Buona scuola a tutti!

Filippo Pallaoro

Studio Degasperi Martinelli & associati

## DECRETO CRESCITA: mini-IRES

La Legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) ha introdotto a decorrere dal 2019 un regime di tassazione agevolato degli utili reinvestiti (cd. "mini-IRES") a favore delle imprese che accantonano gli utili.

Il testo originario della norma, la cui lettura era tutt'altro che agevole, è stato profondamente rivisto dall'art. 2 del D.L. n. 34/2019 (cd. "Decreto Crescita"), in vigore dallo scorso 1° maggio 2019.

Alla luce delle novità apportate dal "Decreto Crescita" si illustrano di seguito i principali aspetti legati all'agevolazione in esame.

### Soggetti beneficiari

Possono fruire della "mini-IRES" sia soggetti IRES che i soggetti IRPEF:

- società di capitali (S.p.A., S.a.p.a., S.r.l.);
- società cooperative e di mutua assicurazione;
- enti pubblici/privati che esercitano esclusivamente o prevalentemente un'attività commerciale;
- società non residenti con stabile organizzazione in Italia;
- società di persone (S.n.c., S.a.s.);
- imprenditori individuali.

L'agevolazione non è utilizzabile dalle imprese che adottano regimi contabili forfetari.

### Natura dell'agevolazione

L'agevolazione, che ha la finalità di agevolare gli utili non distribuiti, si sostanzia nella riduzione delle aliquote IRES/IRPEF su una quota di reddito imponibile pari all'importo degli utili reinvestiti.

Nello specifico l'aliquota ridotta si applica:

- sull'importo degli utili accantonati a riserve (diverse da quelle non disponibili);
- nel limite dell'incremento del patrimonio netto registrato negli esercizi 2019 (e successivi), rispetto al patrimonio netto al 31/12/2018. Il patrimonio netto di bilancio al 31/12/2018 è pertanto assunto come patrimonio di riferimento per gli anni 2019 e futuri. Conseguentemente assumerà rilevanza, ai fini del calcolo dell'agevolazione, anche l'utile del 2018 accantonato a riserva.

### Riserve non disponibili

Ai sensi dell'art. 2 co. 2 del D.L. n. 34/2019 si considerano riserve di utili non disponibili le

riserve formate con utili diversi da quelli realmente conseguiti, in quanto derivanti da processi di valutazione.

A titolo esemplificativo costituiscono riserve di utili non disponibili:

- la riserva di utili su cambi;
- la riserva da valutazione di partecipazioni col metodo del patrimonio netto;
- la riserva di rivalutazione straordinaria di beni;
- la riserva da fair value ex D.Lgs. n. 38/2005.

### Incremento del patrimonio netto

L'incremento del patrimonio netto è dato dalla differenza tra il patrimonio netto al 31/12 dell'esercizio di riferimento (2019 e successivi), senza considerare l'utile o la perdita dello stesso esercizio di riferimento, al netto degli utili accantonati a riserva agevolati nei periodi precedenti e quello al 31/12/2018 (senza considerare l'utile o la perdita del 2018).

### Aliquota IRES agevolata

Sulla quota di reddito agevolabile con la "mini-IRES", determinato come sopra, l'aliquota IRES è ridotta:

- di 1,5 punti per il 2019 (22,50%);
- di 2,5 punti per il 2020 (21,50%);
- di 3 punti per il 2021 (21,00%);
- di 3,5 punti per il 2022 e gli anni a seguire (20,50%).

In presenza di utili accantonati eccedenti il reddito complessivo netto dichiarato, la normativa consente di computare tale eccedenza in aumento degli utili accantonati nell'esercizio successivo (l'eccedenza pertanto non andrà persa e potrà essere "riassorbita").

### Soggetti IRPEF

Con successivo decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze che dovrà essere adottato per l'attuazione e per il coordinamento normativo della "mini-IRES", dovranno essere individuati i meccanismi di calcolo dell'agevolazione per i soggetti IRPEF (imprenditori individuali e società di persone) e per i soggetti "trasparenti" in generale.

Mauro Chemelli

Studio Fronza - Commercialisti Associati

## RASSEGNA STAMPA: sintesi

(Il Sole 24 Ore, 21 maggio 2019, pag. 27)

### Procedure automatizzate, ok dal Garante della privacy

Le procedure adottate dall'Agenzia delle Entrate nell'ambito degli accertamenti automatizzati non violano le norme sulla riservatezza dei dati personali: lo ha affermato il Garante per la privacy, con riferimento all'utilizzabilità sia dei dati contenuti nell'Archivio dei rapporti finanziari, sia delle informazioni fornite dalle autorità fiscali straniere.

Il Garante ha peraltro sottolineato l'esigenza di rafforzare le misure di protezione dei dati in occasione della loro condivisione con altri soggetti verificatori (ad esempio, la Guardia di Finanza).

(Il Sole 24 Ore, 30 aprile 2019, pag. 18)

### In arrivo la Superanagrafe dei conti correnti

Anche nei confronti delle persone fisiche sarà operativo a breve un nuovo strumento contro l'evasione: l'Amministrazione fiscale potrà infatti utilizzare la cosiddetta "Superanagrafe" dei rapporti finanziari intrattenuti dai contribuenti.

Attraverso l'incrocio dei dati, Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza potranno così riscontrare eventuali anomalie nelle situazioni patrimoniali dei soggetti privi di partita Iva.

Tale strumento - già operativo nei confronti di talune tipologie di società - ha ottenuto il via libera da parte del Garante della privacy.

(Il Sole 24 Ore, 1 maggio 2019, pag. 2)

### Tributi locali, definibile anche l'imposta di soggiorno

L'ultima versione del decreto "crescita" conferma la possibilità per gli enti locali di accedere alla definizione agevolata prevista dal D.L. n. 119/2018.

Nell'ambito di applicazione della sanatoria rientrano non soltanto Ici, Imu, Tasi e Tosap, ma anche l'imposta di soggiorno. Ne rimane invece esclusa la Tia.

La norma, in particolare, dispone che regioni, province, città metropolitane e comuni possano prevedere la definizione agevolata (con

## RASSEGNA STAMPA: sintesi

l'esclusione delle sanzioni) delle proprie entrate, anche tributarie.

Nell'ambito applicativo della misura rientrano anche i provvedimenti di ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati dal 2000 al 2017, dagli enti di cui sopra o dai concessionari privati della riscossione (di cui all'art. 53 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446).

(Il Sole 24 Ore, 25 aprile 2019, pag. 15)

### Regime forfetario, problemi per il socio accomandante di una Sas

Non può accedere al regime forfetario il socio accomandante di una Sas priva di reddito, neppure se la sua quota è minoritaria: lo ha precisato l'Agenzia delle Entrate attraverso una delle numerose risposte ad istanze di interpello formulate con riferimento al nuovo regime introdotto dall'ultima legge di Bilancio (Legge 30 dicembre 2018, n. 145).

In un'altra risposta era stato peraltro sottolineato che non osta all'ingresso nelle nuove norme la partecipazione ad una società semplice immobiliare, essendo il reddito di natura fondiaria e non d'impresa.

(Il Sole 24 Ore, 24 aprile 2019, pag. 23)

### Rimborsi fiscali, l'incoerenza fa scattare il controllo

La legge prevede alcune ipotesi in cui il rimborso fiscale non viene erogato direttamente dal sostituto in busta paga (di luglio o agosto).

Si tratta in particolare:

a. del caso in cui il modello 730 sia stato presentato in assenza di sostituto;  
b. delle ipotesi per le quali è previsto il controllo preventivo da parte dell'Amministrazione fiscale.

(Il Sole 24 Ore, 16 aprile 2019, pag. 5)

### Aumentano i dati inseriti nella pre-compilata

Rispetto allo scorso anno, nel 730/2019 precompilato si registra un incremento di quasi il 4 per cento dei dati inseriti: tale aumento - reso noto dall'Agenzia delle Entrate - è dovuto anche alle nuove tipologie di informazioni che da quest'anno vengono precaricate dal Fisco: si pensi ad esempio alle spese sostenute per gli interventi su parti comuni per i quali è riconosciuto il cosiddetto "bonus verde".

(Il Sole 24 Ore, 13 aprile 2019, pag. 4)

Frizzera Piergiorgio-  
Org.&systemi srl

## DICHIARAZIONI 2019: termini di presentazione e versamento

Nonostante si abbia sentore attraverso i media che per tardività dovute al rilascio del software da parte dell'ADE è imminente una proroga, riportiamo le principali scadenze relative alle dichiarazioni annuali 2019 per l'anno 2018.

Le persone che possono utilizzare la forma cartacea per l'invio della dichiarazione sono le seguenti:

- soggetti che pur possedendo redditi che possono essere dichiarati con il modello 730, non possono presentarlo;
- contribuenti persone fisiche che devono presentare alcuni quadri particolari (RM, RVV, RT, AC);
- soggetti che presentano la dichiarazione di soggetti deceduti.

Fausto Demozzi  
Studio Demozzi

TIPO DICHIARAZIONE	PRESENTAZIONE CARTACEA	PRESENTAZIONE TELEMATICA	VERSAMENTO
UNICO PER PERSONE FISICHE NON TITOLARI DI P.IVA	Eccezionalmente ammessa in pochissimi casi entro il 1 luglio 2019	30 settembre 2019	1 luglio 2019 o 31 luglio 2019 (+0,40%)
UNICO PER PERSONE FISICHE TITOLARI DI P.IVA	Esclusivamente telematica	30 settembre 2019	1 luglio 2019 o 31 luglio 2019 (+0,40%)
UNICO SOC. DI PERSONE	Esclusivamente telematica	30 settembre 2019	1 luglio 2019 o 31 luglio 2019 (+0,40%)
UNICO ENTI NON COMMERCIALI (esercizio solare che approvano entro i 120 gg dalla chiusura dell'esercizio)	Esclusivamente telematica	30 settembre 2019	Entro la fine del mese successivo all'approvazione del bilancio o entro la fine del sesto mese successivo se questa non avviene o entro 30 gg. successivi (+0,40%)
UNICO SOCIETA' DI CAPITALI ED ENTI COMMERCIALI (esercizio solare che approvano il bilancio oltre i 120 gg dalla chiusura dell'esercizio)	Esclusivamente telematica	30 settembre 2019	Entro la fine del mese successivo all'approvazione del bilancio o entro la fine del sesto mese successivo se questa non avviene o entro 30 gg. successivi (+0,40%)
UNICO SOCIETA' DI CAPITALI ED ENTI COMMERCIALI (esercizio scadente nel periodo 1° giugno 2018 - 31 maggio 2019)	Esclusivamente telematica	Entro l'ultimo giorno del 9° mese dalla chiusura del periodo d'imposta o dalla decorrenza degli effetti	Entro la fine del mese successivo all'approvazione del bilancio o entro la fine del sesto mese successivo se questa non avviene o entro 30 gg. successivi (+0,40%)
DICHIARAZIONE IRAP	Esclusivamente telematica	30 settembre 2019	1 luglio 2019 o 31 luglio 2019 (+0,40%)
MOD 770 ORD.	Esclusivamente telematica	31 ottobre 2019	

## ESTEROMETRO: rimedi ad errori ed omissioni

E' scaduto il 30 aprile 2019 il termine di presentazione del c.d. "esterometro", ovvero della comunicazione dati delle operazioni transfrontaliere, relativa ai mesi di gennaio, febbraio e marzo.

La comunicazione, che viene denominata "esterometro", altro non è che una sorta di Comunicazione Dati delle Fatture Emesse e Ricevute, ma limitato alle operazioni intrattenute con operatori esteri, non già note al Sistema di Interscambio. Il regime sanzionatorio è il medesimo, e – ragionevolmente – devono intendersi applicabili anche le indicazioni fornite in materia di ravvedimento operoso dello "spesometro" con Risoluzione 104/E del 28 luglio 2017.

La disciplinata dall'articolo 1, comma 3-bis del D.Lgs. 127/2015 prevede l'obbligo di trasmettere, entro la fine del mese successivo a quello di emissione, i dati delle fatture emesse verso i **soggetti non residenti e non stabiliti** che non sono transitate dal Sistema di Interscambio in quanto emesse in formato elettronico (su base volontaria), nonché i dati delle fatture ricevute da soggetti esteri, registrate nei periodi oggetto di comunicazione, con alcune eccezioni.

**Sono tenuti a presentare** l'esterometro, ricorrendone i presupposti, i soggetti passivi residenti o stabiliti nel territorio dello Stato.

**Non sono tenuti a presentare** l'esterometro invece chi nel territorio dello stato è solo rappresentato fiscalmente.

Molti dubbi ed incertezze invece riguardano i contribuenti in regime forfettario e i contribuenti in regime di vantaggio (ex minimi).

Tali contribuenti, infatti, sono fuori dall'obbligo di fatturazione elettronica (e sono sempre stati esonerati dalla Comunicazione

ne Dati delle Fatture Emesse e Ricevute, "spesometro"), ma sul punto taluni fanno combaciare i soggetti esonerati da esterometro con i soli soggetti non residenti o stabiliti, facendo così rientrare nell'obbligo anche ex-minimi e forfettari.

Posto che ex-minimi e forfettari sono esonerati dal "colloquio" con il Sistema di Interscambio, appare assai improbabile che siano chiamati a presentare l'esterometro, tuttavia un chiarimento ufficiale sarebbe auspicabile, e tutt'oggi l'Agenzia non si è pronunciata.

Il regime sanzionatorio applicabile alla Comunicazione Dati delle Operazioni transfrontaliere è normato dall'articolo 11, comma 2-quater, D.Lgs. 471/1997. Il regime sanzionatorio è identico a quello a suo tempo vigente in materia di Comunicazione Dati delle Fatture Emesse e Ricevute (spesometro),

Vediamo ora come occorre comportarsi laddove ci si avveda di aver omesso di trasmettere dati relativi ad operazioni "esterometro", oppure di averli trasmessi errati. Nel caso dell'omissione sarà possibile rimediare avvalendosi del ravvedimento operoso, ricordando che:

- i dati omessi dovranno essere effettivamente trasmessi;
- se la trasmissione viene effettuata entro 15 giorni dal termine di scadenza originario le sanzioni si riducono alla metà;
- il versamento della sanzione ridotta con ravvedimento operoso può essere effettuato anche non contestualmente alla trasmissione dei dati originariamente omessi, e l'importo dovuto varierà a seconda del tempo trascorso dalla scadenza originaria al momento in cui la sanzione viene effettivamente versata.

Nel caso di trasmissione di dati errati:

- occorre richiederne l'annullamento;
- procedere con la trasmissione di quelli corretti.

Se la trasmissione viene effettuata entro 15 giorni dal termine di scadenza originario come già detto, le sanzioni si riducono alla metà.

Il versamento della sanzione ridotta con ravvedimento operoso può essere effettuato anche non contestualmente alla trasmissione dei dati corretti, e l'importo dovuto varierà a seconda del tempo trascorso dalla scadenza originaria al momento in cui la sanzione viene effettivamente versata.

Per l'omissione o l'errata trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere si applica la sanzione amministrativa di 2 euro per ciascuna fattura, comunque entro il limite massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre.

La sanzione è ridotta alla metà (1 euro), entro il limite massimo di 500 euro, se la trasmissione è effettuata nei 15 giorni successivi alla scadenza, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati ed è previsto il divieto di applicazione dell'istituto del "cumulo giuridico", di cui all'articolo 12 D.Lgs. 472/1997.

Quindi, la prima circostanza da verificare, è se la trasmissione dei dati omessi / corretti sia o meno stata effettuata entro i 15 giorni dalla scadenza della trasmissione telematica.

Il calendario delle scadenze, per l'anno 2019 è dunque il seguente (il riferimento mensile è quello della data in cui la fattura attiva è stata emessa, e la fattura passiva è stata ricevuta):

Frizzera Piergiorgio-  
Org.&Sistemi srl

Mese 2019	Scadenza
Gennaio, febbraio e marzo	Martedì 30 aprile 2019
Aprile	Venerdì 31 maggio 2019
Maggio	Domenica 30 giugno e quindi prorogato a lunedì 1 luglio 2019
Giugno	Mercoledì 31 luglio 2019
Luglio	sabato 31 agosto e quindi prorogato a lunedì 2 settembre 2019
Agosto	lunedì 30 settembre 2019
Settembre	giovedì 31 ottobre 2019
Ottobre	sabato 30 novembre e quindi prorogato a lunedì 2 dicembre 2019
Novembre	martedì 31 dicembre 2019
Dicembre	Venerdì 31 gennaio 2020

## SDI: consultazione delle fatture elettroniche

Con il **provvedimento n. 107524 del 29.04.2019** l'Agenzia delle entrate ha prorogato entro il termine del 31 maggio 2019 la messa a disposizione della nuova funzionalità di "adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici", che permetterà di continuare ad effettuare la conservazione integrale dei file xml delle fatture, a partire appunto dal 31 maggio e fino al 2 settembre 2019.

Si ricorderà infatti che il Garante della privacy, con i provvedimenti n. 481 del 15.11.2018 e n. 511 del 20.12.2018, aveva espresso notevoli perplessità sulle modalità con cui i file xml delle fatture elettroniche vengono memorizzati nell'area riservata del portale fatture e corrispettivi di ogni soggetto passivo Iva. Infatti, secondo il Garante, la memorizzazione dei beni ceduti/acquisiti e dei servizi prestati/ricevuti, consentirebbe di ricavare "abitudini di consumo" o altre informazioni quali "dati particolari e giudiziari".

L'Agenzia delle entrate con il provvedimento n. 524526 del 21.12.2018, recependo le osservazioni del Garante, aveva disposto che, in assenza di apposita adesione da parte del soggetto Iva, verranno memorizzati esclusivamente i dati fiscalmente rilevanti delle fatture elettroniche.

Tale adesione avrebbe potuto essere esercitata nei 60 giorni successivi al 3 maggio 2019, termine inizialmente previsto per la messa a disposizione del servizio ora prorogato al 31 maggio. I 60 giorni sono aumentati a 90 fino ad arrivare appunto al 2 settembre, termine ultimo, a meno di ulteriori proroghe, per esercitare l'opzione di adesione al servizio.

Il nuovo provvedimento interviene esclusivamente sui termini di adesione, senza modificare la natura del servizio. Per cui - dal 31 maggio 2019 e fino al 2 settembre - i contribuenti possono decidere se attivare il servizio, collegandosi al portale Fatture e Corrispettivi e confermando la volontà di aderire tramite l'apposita funzione che verrà appunto messa a disposizione.

In caso di adesione quindi, verranno conservati e memorizzati tutti i dati presenti nella fattura; in caso di mancata adesione l'Agenzia renderà consultabile e scarica-

bile il file della fattura elettronica solo in caso di impossibilità di recapito della fattura stessa con solo i dati fattura, definiti nell'articolo 21 del D.P.R. n. 633/1972, ad esclusione quindi dei dati di cui al comma 2, lettera g) relativi alla natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione.

I dati fattura, memorizzati a prescindere dall'adesione al servizio, verranno conservati fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento, ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi. In presenza di adesione al servizio tutti i dati presenti nelle fatture vengono conservati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di ricezione della fattura da parte del Sdi.

Come indicato direttamente sul sito dell'Agenzia delle Entrate infatti "In caso di mancata adesione all'Accordo nei tempi previsti, l'Agenzia procederà alla cancellazione delle fatture elettroniche memorizzate durante il periodo transitorio (1 gennaio '19 fino al 2 settembre '19) entro 30 giorni dal termine dello stesso e i soli dati di natura fiscale verranno mantenuti per le previste attività istituzionali di assistenza e di controllo automatizzato, fino a che non saranno decorsi i termini per gli eventuali accertamenti - vale a dire entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento - ovvero definiti gli eventuali giudizi. In caso di

adesione al Servizio di almeno una delle parti del rapporto economico, l'Agenzia memorizzerà comunque la fattura nella sua interezza, rendendola disponibile per la consultazione e lo scarico solo a chi abbia aderito al Servizio."

I consumatori finali "privati", che non aderiscono al servizio non avranno più la disponibilità di nessun dato relativo alle fatture elettroniche ricevute. Di conseguenza il "privato" che deciderà di non aderire al servizio non potrà visualizzare nemmeno i dati parziali della fattura.

In caso di adesione al servizio successivamente al 2 settembre 2019, l'Agenzia delle entrate provvederà a memorizzare integralmente solamente le fatture transitate dal Sdi successivamente a tale data. Si ricorda che attualmente i file xml completi delle fatture elettroniche sono memorizzati anche per le fatture transitate dal Sdi degli enti non commerciali, dei condomini e dei soggetti "privati" ma che per questi ultimi non è ancora disponibile la funzionalità di consultazione delle fatture elettroniche ricevute.

L'adesione al servizio potrà essere esercitata direttamente da parte del contribuente o con l'ausilio degli intermediari abilitati, qualora "appositamente delegati al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici".

Lorenzo Nicolò  
Studio Moser